

CONFERIMENTI IN SOCIETÀ DI CAPITALI

Conferimenti in s.p.a.: le novità apportate dal D.Lgs. 224/2010

Emanuele Rossi, dottore commercialista e revisore legale, componente della Commissione diritto societario dell'Odcec Roma – a cura di Diritto e Pratica delle Società

D.LGS. 29.11.2010, N. 224 - D.LGS. 4.08.2008, N. 142 – COD. CIV. ARTT. 2343-2343-TER-2343-QUATER

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 142, è stata semplificata la via del conferimento di beni e crediti in s.p.a., non essendo più necessaria, nei casi previsti dagli artt. 2343-ter e 2343-quater cod. civ., la relazione di stima di cui all'art. 2343 cod. civ.

Come noto, nel caso di conferimento in s.p.a. di beni diversi dal denaro, l'art. 2343 cod. civ. prevede l'obbligo, in capo al conferente, di presentare una relazione giurata di stima nella quale l'esperto nominato dal tribunale attesti che il valore dei beni oggetto di conferimento è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo.

Alla disciplina del conferimento dettata dall'art. 2343 cod. civ., il D.Lgs. n. 142/2008 ha affiancato quella di cui agli artt. 2343-ter e 2343-quater cod. civ. Questi ultimi sono stati a loro volta oggetto di recenti modifiche, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 29 novembre 2010, n. 224, per mezzo del quale, a far data dall'8 gennaio 2011, la nomina dell'esperto può essere evitata nei seguenti casi di:

1. conferimento di valori mobiliari, ovvero di strumenti del mercato monetario quotati, quando il valore ad essi attribuito è pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale detti strumenti sono stati negoziati nei mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento;
2. conferimento di beni e/o crediti, quando il valore ad essi attribuito è pari o inferiore al *fair value* iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente quello nel quale è stato effettuato il conferimento, a condizione che il bilancio sia sottoposto a revisione legale e la relazione del revisore non abbia evidenziato alcun rilievo in merito alla valutazione del bene oggetto di conferimento;
3. conferimento di beni e/o crediti, quando il valore ad essi attribuito è pari o inferiore a quello risultante da una valutazione non antecedente i sei mesi dal conferimento, redatta da un esperto indipendente dalla conferente, dalla conferitaria o dai soci di queste e dotato di adeguata e comprovata professionalità.

Il recente intervento legislativo si è concentrato essenzialmente sul caso di cui al punto 2: è stata sostituita la dizione di «valore equo» con quella di «*fair value*», propria dei principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.

Inoltre, è stata sostituita la locuzione «valore ricavato da un bilancio approvato da non oltre un anno», con «*fair value* iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente quello nel quale è stato effettuato il conferimento». In particolare, tale ultima modifica si è resa necessaria in quanto la versione letterale originaria della norma consentiva di fare riferimento a valori inattuali, in spregio allo spirito riformatore del 2008; teoricamente, infatti, poteva accadere che la deliberazione di approvazione facesse riferimento non al bilancio dell'esercizio precedente, ma a quello di un esercizio distante ben più di un anno.

Per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 224/2010, invece, posto un conferimento in natura da effettuarsi nel corso del 2011, la nomina dell'esperto potrà essere evitata qualora il valore del bene sia non superiore al *fair value* iscritto nel bilancio 2010 della conferente, purché la relazione del soggetto incaricato della revisione legale, non abbia evidenziato rilievi sul punto.

Altra modifica degna di nota è costituita dai requisiti di indipendenza che deve avere l'esperto che redige la relazione non antecedente i sei mesi, nel caso di conferimenti da eseguirsi ai sensi del precedente punto 3. Viene specificato che costui deve possedere il requisito d'indipendenza, non soltanto verso la conferente e la conferitaria, ma anche verso i soci di esse.

Un aspetto che, probabilmente, avrebbe dovuto essere meglio chiarito è l'esatto ambito applicativo del conferimento di cui al punto 2: il riferimento al *fair value*, proprio dei principi contabili internazionali, sembrerebbe far propendere per un bilancio redatto secondo gli IAS, ma non è così.

In primo luogo, perché il riferimento al *fair value* potrebbe coincidere con una rivalutazione eseguita per effetto di legge speciale in un bilancio redatto secondo i dettami del codice civile; in secondo luogo, se l'ambito applicativo fosse davvero quello dei bilanci IAS, non si capirebbe il motivo del richiamo ad un bilancio sottoposto a revisione legale, giacché il soggetto IAS rientra per natura tra gli enti di pubblico interesse di cui al D.Lgs. n. 39/2010.

© RIPRODUZIONE RISERVATA